

Codice A17060

D.D. 25 maggio 2015, n. 302

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 7 aprile 2015 (Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/13, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari) - Prime disposizioni attuative.

RICHIAMATA la seguente normativa:

- Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'Organizzazione Comune dei Mercati agricoli - che abroga a partire dal 1° aprile 2015, il regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio, che regolamentava il settore lattiero caseario mediante il meccanismo di quote di produzione - ed in particolare l'art.151 relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2014 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione del 1° giugno 2010, riguardante le comunicazioni degli Stati membri nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 7 aprile 2015, pubblicato sulla G.U. del 20 maggio 2015, serie generale n.115;
- Decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003 n. 119 recante "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari).

Nelle more del provvedimento che disciplini le sanzioni amministrative correlate al mancato o non corretto adempimento verso gli obblighi previsti dal richiamato DM 7 aprile 2015;

CONSIDERATO:

- che l'art.151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che a decorrere dal 1° aprile 2015 i primi acquirenti di latte vaccino dichiarino alla competente autorità nazionale il quantitativo di latte crudo che è stato consegnato ogni mese;
- che l'art. 1bis, comma 1, del regolamento (UE) n. 479/2010, come modificato dal regolamento di esecuzione n. 1097/14, fissa le regole sulla periodicità delle suddette dichiarazioni, che comprendono anche il riferimento al tenore effettivo di materia grassa del latte raccolto, nonché le tempistiche della comunicazione degli Stati membri alla Commissione;
- che il comma 2 del medesimo articolo dispone che gli Stati membri adottino misure atte a garantire che tutti i primi acquirenti stabiliti nel territorio di competenza dichiarino in modo tempestivo e preciso il quantitativo di latte crudo che è stato mensilmente raccolto;

CONSIDERATO:

- che il combinato disposto degli artt. 3, comma 1 e 6, comma 1, del D.M. 7.4.15 dispone che il latte di vacca può essere consegnato solo al primo acquirente preventivamente riconosciuto;
- che il medesimo art. 3, comma 1, prevede che il riconoscimento del primo acquirente è effettuato dalla regione nella quale è ubicata la sede legale della ditta, cui la stessa deve presentare apposita istanza nonché comunicare ogni successiva variazione;
- che il già citato art. 3, al comma 4, prevede che i riconoscimenti rilasciati ai sensi della l.119/2003, non revocati o decaduti, conservano la loro validità;
- che i riconoscimenti, le revoche ed i mutamenti di conduzione vengono registrati a cura delle regioni nell'apposito Albo acquirenti tenuto nel SIAN

- che le regioni revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nei seguenti casi:
- qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 7.4.15
- in caso di mancato acquisto da produttori per un periodo superiore a 12 mesi
- per violazione della normativa di settore, per le fattispecie e con le modalità che verranno previste espressamente dalle emanande disposizioni di legge in materia sanzionatoria;

PRESO ATTO che i criteri di definizione dei primi acquirenti - derivanti da quella riportata nel citato art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - dei requisiti e delle modalità per il riconoscimento degli stessi sono analiticamente individuati negli articoli 2 e 3 del citato D.M. 7.4.15, mentre l'art. 6 disciplina formato e periodicità delle dichiarazioni che devono essere effettuate dalle medesime imprese, così riconosciute, attraverso i servizi resi disponibili dal SIAN;

RILEVATO che la definizione della figura di primo acquirente è analoga a quella utilizzata nell'ambito del regime delle quote latte, abrogato dallo stesso regolamento (UE) n. 1308/2013 (art.230) a partire dal 1° aprile 2015, pur trovando applicazione le disposizioni stabilite per il meccanismo di contingentamento per tutto il latte commercializzato prima di tale data: impresa od associazione che acquista latte direttamente dai produttori per sottoporlo a trattamento/trasformazione o per cederlo ad una o più imprese dedite alla lavorazione del latte o di altri prodotti lattiero caseari;

PRESO ATTO che l'art. 6, comma 6, del D.M. 7.4.15 prevede che entro 30 giorni dal termine di ogni campagna i produttori che effettuano vendite dirette registrano nel SIAN i quantitativi di latte venduto direttamente od utilizzato per la trasformazione in prodotti lattiero caseari commercializzati nella campagna in causa;

CONSIDERATO che la ricordata normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte già prevedeva, tra le altre cose:

- che i soggetti "primi acquirenti" per poter acquistare latte dai produttori fossero riconosciuti e iscritti in apposito Albo messo a disposizione dei produttori;
- che i soggetti "primi acquirenti" riconosciuti comunicassero mensilmente alla competente autorità dello Stato membro la quantità di latte consegnata dai loro conferenti nonché il tenore di materia grassa;
- che i produttori che effettuavano vendite dirette trasmettessero alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione una dichiarazione alla competente autorità dello Stato membro contenente i quantitativi di latte e prodotti lattiero caseari venduti;

VISTA la L.R. 8 luglio 1999, n. 17 avente ad oggetto il riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura che prevede fra l'altro all'art. 2, comma 3, la delega alle Province per l'esercizio dell'accertamento e dei controlli per l'applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti dai regolamenti comunitari;

PRESO ATTO, per quanto sopra, che rientrano fra le competenze delle Province anche le disposizioni concernenti l'organizzazione dei mercati di cui all'art.151 del regolamento (UE) 1308/2013 e del D.M. 7.4.15 che ne disciplina le modalità di applicazione, comprensive dei rapporti con i produttori e le ditte prime acquirenti e le rispettive organizzazioni, oltre all'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle eventuali sanzioni;

CONSIDERATO che, sulla base delle disposizioni di cui alla richiamata L.R. 17/99, articolo 6, rimangono in capo alla Regione le funzioni di indirizzo e coordinamento. Tali funzioni, relativamente all'applicazione della normativa in oggetto, si esplicano in:

- rapporti con le Province e le altre Amministrazioni statali e regionali;
- divulgazione, anche tramite il proprio sito web, degli obblighi e degli adempimenti correlati alle nuove disposizioni comunitarie e nazionali per assicurarne la massima uniformità applicativa, fatta salva la possibilità di ogni Provincia, nell'ambito della propria autonomia, di stabilire indicazioni integrative per gli operatori ubicati sul territorio di competenza;
- riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori e loro registrazione nel SIAN;

PRESO ATTO che in applicazione della legge 7 aprile 2014, n.56, la Città Metropolitana di Torino è subentrata a partire dal 1° gennaio 2015 alla Provincia di Torino;

CONSIDERATO necessario, ai fini di assicurare la massima trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuare puntualmente i soggetti istituzionali ai quali gli operatori del settore lattiero caseario debbano riferirsi per gli adempimenti previsti dalla nuova normativa comunitaria e nazionale, definendone contestualmente le principali modalità operative ed applicative anche in considerazione degli obblighi e delle sanzioni, nella misura in cui verranno disposte, previsti sia a carico degli acquirenti che dei produttori;

RICORDATO che con precedenti Deliberazioni, da ultima la DGR 13 ottobre 2003, n. 54-10693, la Regione Piemonte aveva già stabilito in applicazione della vigente normativa in materia di quote latte le modalità per il riconoscimento e tenuta dell'Albo regionale degli acquirenti sulla base dei requisiti e delle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di quote latte;

RITENUTO necessario, per effetto della nuova normativa comunitaria e nazionale, aggiornare le modalità per il riconoscimento dei primi acquirenti con sede legale nel territorio piemontese e la tenuta del relativo Albo nel SIAN;

RITENUTO altresì di mantenere l'iscrizione nell'Albo acquirenti per tutte le ditte in possesso del riconoscimento regionale in applicazione della legge 119/2003 alla data di entrata in vigore del D.M. 7 aprile 2015;

Approfonditi gli argomenti di cui alla presente determinazione in sede tecnica con le Amministrazioni Provinciali

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Il Dirigente

Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/08

Determina

1. che ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) della L.R. n. 17/1999 sono di competenza delle Province e della Città Metropolitana di Torino le funzioni amministrative relative all'attuazione delle disposizioni di cui al D.M. 7 aprile 2015 "Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/13, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari", comprese quelle correlate alla gestione dell'Albo dei primi acquirenti;
2. che le competenze di cui al punto 1) comprendono i rapporti con le ditte prime acquirenti, i produttori e con le rispettive Organizzazioni ed Associazioni, nonché l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle relative sanzioni. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle medesime Amministrazioni;
3. che rimangono in capo alla Regione le funzioni di indirizzo e coordinamento, in particolare:
 - rapporti con le Province e le altre Amministrazioni statali e regionali;
 - divulgazione, anche tramite il proprio sito web, degli obblighi e degli adempimenti correlati alle nuove disposizioni comunitarie e nazionali per assicurarne la massima uniformità applicativa, fatta salva la possibilità di ogni Provincia, nell'ambito della propria autonomia, di stabilire indicazioni integrative per gli operatori ubicati sul territorio di competenza;
 - riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori e loro registrazione nel SIAN;
4. di approvare le "Modalità per il riconoscimento e la revoca di primo acquirente di latte bovino con sede legale nella Regione Piemonte, per la gestione del relativo Albo tenuto nel SIAN", allegate alla presente Determinazione della quale formano parte integrante e sostanziale;
5. che le imprese che, alla data di entrata in vigore del DM 7 aprile 2015, siano in possesso della qualifica di primo acquirente in applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, sono riconosciute come primi acquirenti di latte bovino ai sensi della Reg.UE 1308/13 e del medesimo Decreto attuativo;
6. che gli uffici del Settore Produzioni Zootecniche provvederanno, ove necessario, a fornire ulteriori atti di indirizzo tecnico operativo e di coordinamento per l'attuazione dell'intervento in oggetto, al fine del conseguimento degli obiettivi di legge, anche a seguito di intervenuti provvedimenti o disposizioni nazionali o modifiche ed integrazioni del quadro normativo di riferimento.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
dr. Paolo CUMINO

Allegato

ALLEGATO

Modalità per il riconoscimento e la revoca di primo acquirente di latte bovino con sede legale nella Regione Piemonte e per la gestione del relativo Albo tenuto nel SIAN (D.M. 7 aprile 2015).

1. Competenze amministrative

L'Albo dei primi acquirenti di latte bovino con sede legale nel territorio piemontese è tenuto a cura delle Province e della Città Metropolitana di Torino (di seguito: Province), con le modalità di attuazione e di accesso ai servizi resi disponibili da AGEA attraverso il SIAN: l'Albo è reso pubblico ed accessibile agli utenti interessati.

In particolare, alle Province competono le seguenti funzioni:

- A. riconoscimento dei nuovi acquirenti;
- B. revoca di quelli riconosciuti per cessazione di attività, per perdita di uno o più requisiti necessari al mantenimento del riconoscimento o per violazione della normativa di settore, nei casi che verranno previsti espressamente dalle disposizioni di legge;
- C. inserimento dei dati relativi agli acquirenti nella banca dati del SIAN e loro aggiornamento in caso di variazioni
- D. informazione agli operatori del settore degli atti concernenti la gestione dell'Albo.

La Regione, dal canto suo, provvede a:

- A. svolgere attività di coordinamento generale ed indirizzo, attraverso contatti con le Province e le altre Amministrazioni statali e regionali;
- B. pubblicizzare in maniera idonea, anche tramite il proprio sito web, gli obblighi e gli adempimenti correlati alle nuove disposizioni comunitarie e nazionali per assicurarne la massima uniformità applicativa, fatta salva la possibilità di ogni Provincia, nell'ambito della propria autonomia, di stabilire indicazioni integrative per gli operatori ubicati sul territorio di competenza;
- C. riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori e loro registrazione nel SIAN

2. Requisiti e modalità di riconoscimento

Per essere riconosciuti e poter acquistare latte direttamente dai produttori, i primi acquirenti devono preventivamente presentare apposita istanza (in carta legale o in bollo) alla Provincia di competenza in base all'ubicazione della sede legale della ditta, con firma del legale rappresentante.

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della L.R.14/2014 l'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data in cui si intende avviare l'attività di raccolta latte dai produttori, ferma restando la facoltà delle Province di determinare con proprio atto tempistiche superiori a 30 giorni e comunque non superiori a 180 giorni.

I requisiti da soddisfare per ottenere il riconoscimento sono quelli indicati nell'art.3 , comma 2, del D.M. 7 aprile 2015 e precisamente:

- comprovare la propria qualità di commerciante;
- disporre di locali in cui l'Autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali e contabili;
- impegnarsi a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri, i documenti commerciali ed amministrativi (es. certificati di analisi della materia grassa), garantendone la disponibilità e la conservazione per almeno tre anni (art.7, comma 2);
- impegnarsi ad eseguire le registrazioni e trasmettere le informazioni di cui all'art.6, commi 2 e 3, del medesimo Decreto, avvalendosi dei servizi del SIAN;
- dotarsi di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN, o in alternativa aderire ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti da:

- Centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'art. 3-bis del D.Lgs n. 165/99 così come modificato dal D.Lgs n. 188/00;
- Organizzazioni e Associazioni degli acquirenti (che operano previa apposita richiesta ad AGEA, come da art.4, comma 4 del Decreto in parola)
- il legale rappresentante dell'acquirente dispone di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;
- impegnarsi a comunicare prontamente ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla denominazione o ragione sociale, alle proprie sedi, per consentire l'attivazione delle verifiche circa il mantenimento dei requisiti di cui sopra. L'acquirente dovrà altresì comunicare all'Amministrazione che lo ha riconosciuto l'adesione ed il recesso da una Associazione od Organizzazione di acquirenti

Dovrà altresì essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs 159/11 e smi).

L'Ufficio provinciale competente provvede all'espletamento dell'istruttoria, a comunicare al richiedente l'esito della domanda ed a inserire i dati relativi al riconoscimento sul sistema informativo del SIAN.

Copia della predetta comunicazione dovrà altresì essere inviata alla Direzione Agricoltura della Regione ed alle Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni Produttori Latte ed Organizzazioni di Prodotto per opportuna conoscenza e pubblicità.

I produttori devono consegnare il latte solo a primi acquirenti preventivamente riconosciuti: a tal fine si avvalgono dell'apposito albo tenuto nel SIAN.

3. Revoca del riconoscimento

Le Province procedono a revocare il riconoscimento e ad aggiornare conseguentemente lo status dell'acquirente nel sistema informativo SIAN nei seguenti casi:

- a richiesta dell'interessato;
- per constata cessazione di attività di primo acquirente, compresa la fattispecie di cui all'art.3, comma 7, D.M. 7.4.15;
- qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, D.M. 7.4.15;
- per violazione della normativa di settore, nei casi che verranno previsti espressamente dalle disposizioni di legge.

Il provvedimento di revoca dovrà essere notificato all'interessato e trasmesso in copia alla Direzione Agricoltura della Regione ed alle Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni Produttori Latte ed Organizzazioni di Prodotto per opportuna conoscenza e pubblicità.

5. Aggiornamento dell'Albo

Le Province devono curare il costante aggiornamento dei dati relativi agli acquirenti contenuti nella banca dati informatica del SIAN, secondo modalità di registrazione e procedure rese disponibili da AGEA attraverso lo stesso sistema informativo

Ciascun acquirente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia competente ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla denominazione o ragione sociale ed alle proprie sedi.

In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica, su apposita istanza del primo acquirente, il riconoscimento resta valido previa verifica da parte della Provincia competente, del mantenimento dei requisiti di cui all'art.3, comma 2, del D.M. 7.4.15.